

N. R.G. 42595/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta Sezione Civile

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 42595/2020 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione il giorno 21.11.2023

TRA

Titolare in persona del rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 10 del DPR 10.02.2001 n. 123 e allegata al presente atto, dall'avv. Franco Fabiani presso il cui studio in Como, via Giocondo Albertolli, n. 9, è elettivamente domiciliata attore

E

Unicredit S.p.A. C.F. 00348170101, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Cesare Gattoni di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer



e Simona Daminelli giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Ezilda Mariconda di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) (All. A), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio Uniqlegal stapa in Milano, Corso Vercelli n. 40 convenuto

CONCLUSIONI per parte attrice

1) accertare e dichiarare:

a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti,

ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;

b) la illegittimità della applicazione, dal 23 maggio 2000 alla ultima contabile prodotta in atti, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93;

c) la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;

d) il mancato accredito dei maggiori interessi attivi che, calcolati al tasso convenzionale, il rapporto di conto corrente avrebbe generato al netto degli indebiti;

ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 25.853,46, come quantificata dal CTU nella ipotesi A della "Integrazione alla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio" del 27 aprile 2023, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.

2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 25.853,46 o la maggiore o minor somma risultata in esito di istruttoria, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito.



In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

CONCLUSIONI per parte convenuta

In via preliminare:

- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;

Nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nei precedenti atti;

In via istruttoria:

- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto da

(di seguito anche l'Impresa) per chiedere la condanna di Unicredit s.p.a. già Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona s.p.a. (di seguito anche la Banca) a pagare all' attrice l'importo di euro 26.019,89 oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 dalla data della diffida al saldo, a titolo di ripetizione di indebitato per gli importi versati da parte attrice in corso del rapporto di c.c. n. 448537, rinumerato, dal 1° gennaio 2003, in 3819852 e non dovuti.



A sostegno della domanda parte attrice deduceva: che in data 12 febbraio 1998 presso la agenzia di Anguillara Veneta dell'allora Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona s.p.a., oggi Unicredit s.p.a. apriva il rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 448537, rinumerato, dal 1° gennaio 2003, in 3819852 nell'ambito del quale venivano concesse diverse linee di credito, estinto in data 13 giugno 2011; che il contratto conteneva, all'art. 7, la clausola mediante la quale la Banca, grazie alla periodica fittizia chiusura trimestrale del conto, capitalizzava gli interessi passivi; che anche dopo la delibera del Cicr del 9.2.2000 la Banca, pur in mancanza di una specifica approvazione scritta da parte dell'Impresa, continuava ad applicare la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi; che nei successivi contratti di erogazione di credito del 23 maggio 2000 e di aumento della misura del fido del 23 marzo 2005 non era convenuta la misura dei tassi; che che la Banca procedeva anche, illegittimamente, all'addebito di spese e commissione non determinate e pattuite.

Unicredit S.p.A., costituendosi, eccepiva il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società attrice che non aveva prodotto tutti gli estratti relativi al rapporto ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avversarie. Sosteneva poi che interessi, spese e commissioni erano state concordate validamente tra le parti e che Unicredit S.p.A. si era conformata alla Delibera CICR del 9.2.2000, con conseguente legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori liquidati con la medesima periodicità di quelli creditori.

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica di ufficio sul seguente quesito: "Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, in relazione al conto corrente aperto il 12.02.1998 per cui è causa in base alle seguenti indicazioni:

in caso di lacuna nella serie degli e/c proceda all'azzeramento del differenziale generato nel periodo non documentato, con conseguente



trascinamento dell'ultimo saldo ricalcolato dal C.t.u. all'inizio del successivo periodo noto;

applichi gli interessi sostitutivi ex art 117 TUB qualora si tratti di interessi debitori applicati ai fidi indicati in citazione;

calcoli anche interessi creditori che dovessero emergere a seguito dei conteggi effettuati, al tasso convenuto;

elimini la capitalizzazione degli interessi facendo due conteggi:

in relazione a tutto il rapporto: fino alla pubblicazione dell'adeguamento da parte della Banca in Gazzetta Uff. ed alla comunicazione dell'adeguamento ex art. 7 delibera CICR 2000;

verifichi il C.t.u. se la CMS e le altre spese siano stata pattuite contrattualmente e le elimini qualora non siano state pattuite o non siano determinate; ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i Contraenti, senza tenere conto della CMS a partire dal 29.01.2009, ove la stessa non sia stata pattuita e addebitata nel rispetto delle prescrizioni previste dal d.l. 29.11.2008, n. 185 (conv. in l. 28.01.2009, n. 2, a sua volta modificata con d.l. 01.07.2009 n. 78 e conv. in l. 102/09);

in deroga a quanto sopra, mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse anteriori al decennio dal 11.10.2019 e di natura solutoria;

proceda alla qualificazione delle rimesse facendo due diverse ipotesi:

prima della rettifica considerando che le rimesse solutorie pagano esclusivamente gli interessi e le competenze addebitati per lo sconfinio;

solo dopo avere proceduto alla rettifica dei saldi, considerando che le eventuali rimesse solutorie pagano le sole competenze (interessi, commissioni e spese) addebitate in occasione di saldi del conto che, dopo la epurazione dell'indebitato, continuino a presentare una misura eccedente il fido".

In esito alla disposta consulenza la causa veniva trattenuta in decisione.



Tanto premesso la domanda attorea è fondata.

Onere della prova

In primo luogo, deve ritenersi che parte attrice abbia fornito documentazione sufficiente a fondamento della propria pretesa.

Se è vero, infatti, che la serie degli estratti prodotta da parte attrice non era completa, mancando gli estratti elencati a pag 3 della comparsa conclusionale di parte convenuta, ciò non impediva al C.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto. Infatti, né il C.t.u. e neppure il C.t.p. di Unicredit rilevavano l'impossibilità di rispondere al quesito in ragione della mancanza di alcuni estratti.

Sul punto anche la Suprema Corte aveva modo di chiarire (in particolare Cass. n. 20621/2021): «a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete...)» ed ancora «questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto (sopra enunciato) secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire (anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto», purché, ovviamente, la documentazione in atti non sia troppo frammentaria per consentire una ricostruzione ragionevolmente attendibile".



Il C.t.u., invero dopo una prima ricostruzione non conforme, si atteneva pertanto al metodo indicato nel quesito delle "scritture di raccordo", che consiste nell'effettuare i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.

Si ritiene che tale criterio sia del tutto rispondente all'esatto riparto dell'onere della prova tra correntista che agisce e banca che resiste in giudizio, in quanto il mancato riesame degli addebiti intervenuti nei periodi non ricostruiti determina che gli stessi rimangono definitivamente conglobati nel saldo del rapporto controverso.

Capitalizzazione degli interessi

Ciò posto, in primo luogo deve rilevarsi l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla Banca per tutto il periodo del rapporto.

In particolare, per il periodo antecedente il D.lgs. 342/99, la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (art. 7 del contratto in esame) risulta nulla in forza delle note sentenze della Suprema corte del '99 confermate da Cass. Sezioni Unite n. 21095/2004 che statuivano la nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c. in assenza di un uso normativo autorizzativo della produzione di interessi su interessi al di fuori dei limiti imposti dalla legge. (Cass. n. 2374/1999; Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 12507/1999). Inoltre, "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono



essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (Cass. Sezioni Unite, 24418/2010).

Per il periodo successivo, l'art. 25 D.lgs. 342/99, interveniva modificando l'art. 120 TUB conferendo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

La Delibera del 9 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000), pertanto, regolamentava gli interessi anatocistici conformemente a quanto sopra e prevedeva all'art. 7:

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.



Interveniva poi la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 dichiarando l'illegittimità del 3° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 secondo il quale:

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

Si ritiene inoltre di aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte secondo il quale "nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779". (Cass.17634 del 21/6/2021).

In base a quanto sopra, la Banca avrebbe dovuto stipulare un nuovo accordo con il Cliente al fine di introdurre nel rapporto la



condizione, di seguito applicata, della pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi.

Mancando tale nuova pattuizione scritta, il saldo del contratto di conto corrente per cui è causa deve essere rideterminato eliminando la capitalizzazione degli interessi per l'intero rapporto.

Interessi ultralegali

Parte attrice sosteneva poi che la misura del tasso di interesse debitore veniva determinata correttamente nel contratto di accensione del rapporto di conto del 12 febbraio 1998, mentre non era indicata nei successivi contratti di erogazione di credito del 23 maggio 2000 e di aumento della misura del fido concesso del 23 marzo 2005.

L'assunto è fondato. Come noto, ai sensi dell'art. 1284, 3° co., c.c. "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale".

L'art. 117 TUB prevede poi che "i contratti indicano il tasso d'interesse (comma 4) precisando che in caso di inosservanza devono trovare applicazione i tassi sostitutivi indicati nel medesimo articolo.

Effettivamente i contratti sopra indicati, pur contenendo un apposito spazio per il loro inserimento, lasciato in bianco, non contengono la misura dei tassi debitori dovuti dal cliente per le somme utilizzate nei limiti del fido concesso.

Si conferma pertanto la valutazione compiuta in sede di conferimento dell'incarico circa la necessità di applicare il tasso sostitutivo ex art 117 TUB per determinare gli interessi passivi maturati nell'ambito dei due affidamenti di cui sopra.

Commissioni di massimo scoperto

Parte attrice contestava poi l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni che, dopo la riforma operata tra il 2009 ed il 2011, sostituivano le prime.

L'assunto è fondato in quanto la CMS veniva indicata nel contratto di apertura del c.c. solo con riferimento all'aliquota percentuale del 19% senza indicazione della base di calcolo.



Con riferimento agli ulteriori oneri e commissioni non veniva rinvenuta in atti alcuna pattuizione come accertato anche dal C.t.u.

Prescrizione

Infine, vista l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, veniva chiesto al C.t.u. in deroga a quanto sopra, di mantenere ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse anteriori al decennio dal 11 ottobre 2019 vale a dire dalla diffida e messa inviata dall'Impresa e riscontrata dalla Banca (documenti 2 e 3 allegati alla citazione).

In particolare, veniva richiesto al C.t.u. di elaborare due diversi conteggi, sia utilizzando i saldi rettificati sia i saldi banca.

Ebbene, come noto, la Suprema Corte (Cass. SU n. 24418/2010) individuava, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, un dies a quo differente a seconda della natura delle rimesse annotate in conto: dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse per quelle solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, e dalla data di chiusura del conto corrente per le rimesse ripristinatorie, vale a dire che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento. In tale ultimo caso, infatti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, inoltre, il dovere di allegazione gravante sull'istituto bancario che oppone l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie. E' invece onere del correntista, attore



in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento" (Cass. n. 138/2022).

L'esistenza del contratto di apertura di credito, inoltre, non deve essere provata necessariamente con la forma scritta, in quanto le nullità in materia bancaria sono "di protezione" e pertanto possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 c.2 TUB).

Ciò posto, nel caso di specie il contratto di c.c. per cui è causa risulta affidato sin al suo sorgere in base ai contratti di concessione di credito del 12 febbraio 1998 (doc. 3 parte convenuta), del 20 maggio 1998 (doc 4 parte convenuta) del 23 maggio 2000 (doc 8 parte attrice) e da quello successivo del 23 marzo 2005 (doc 9 parte attrice)

La circostanza per altro non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Banca.

Si ritiene poi di aderire all'orientamento secondo il quale la verifica di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull'eccezione di prescrizione debba essere operata non sul saldo banca, ma su quello ricalcolato e rettificato, orientamento sostenuto, tra le altre, dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 9141/2020 ove si legge: «In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.»



Ciò in quanto "non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile".

Tale orientamento è stato confermato prima da Cass. 24941/2021 e da ultimo da Cass. 16/03/2023, n. 7721 ove si legge: " nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebitto con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo."

Si conferma inoltre la valutazione compiuta in sede di conferimento del quesito per la quale l'esatto criterio di imputazione delle rimesse solutorie sia quello di imputarle a pagamento del capitale utilizzato in sconfinamento / extrafido e dei suoi accessori, cioè delle competenze bancarie ad esso riferibili.



Il diverso metodo di imputazione delle rimesse solutorie, a pagamento delle competenze annotate, a partire dalle più remote secondo quanto previsto dall'articolo 1194 c.c. secondo comma del c.c. è infatti applicabile solo laddove entrambi i crediti, capitale ed interessi, siano liquidi ed esigibili. Nei rapporti bancari affidati l'esigibilità e la liquidità di capitale ed interessi ricorrono simultaneamente solo per il credito che deborda il fido e per gli interessi ad esso relativi, mentre tale simultaneità, per il credito entro il fido ed i relativi interessi, è differita all'estinzione del saldo di chiusura del rapporto o dell'apertura di credito. Di conseguenza, le rimesse con funzione di pagamento che intervengono oltre il fido devono prioritariamente essere rivolte a saldare gli interessi relativi al credito debordante il fido - che, se pagati oltre il decennio, non sono ripetibili -, poi a quest'ultimo e, per l'eventuale parte residua, che non ha natura solutoria, vanno a ricostituire la disponibilità entro il fido. Risulterà pertanto prescritta la sola parte della rimessa (versamento) che paga le competenze ultradecennali, fuori fido, chieste in restituzione dal correntista, e non i pregressi interessi indebiti applicati intrafido, in quanto tutte le competenze maturate sul fido non potranno essere pagate fintantoché l'affidamento rimane in essere.

Sul punto deve richiamarsi integralmente, per la chiarezza della motivazione Cass n. 3858/2021 ove si legge:

"...solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come "pagamento" ai sensi dell'art. 1194, comma 2, cod. civ.. Ne consegue che... è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento.



Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte.

Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento". Conseguenza di tale ragionamento è che erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati "intrafido", determinando, in questo caso, la loro annotazione solo la riduzione del credito di cui il correntista dispone nei limiti dell'affidamento.. Alla luce di quanto sopra illustrato, deve formularsi il seguente principio di diritto: Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 comma 2° cod. civ. , trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la



successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista".

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra, il conteggio da adottare tra quelli eseguiti dal C.t.u. per rideterminare il saldo del c.c. è quello riportato sub A.

Conseguentemente la Banca dovrà essere condannata a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 25.853,46 oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, conformemente all'art. 1284, comma 4 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi.

Le spese di c.t.u. sono poste a carico di parte convenuta che deve essere anche condannata a rifondere a parte attrice le spese di C.t.p. per euro 2.778,88, importo da ritenersi congruo considerate le indagini svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Unicredit S.p.A. a corrispondere a

l'importo di euro l'importo di euro 25.853,46 oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;

condanna Unicredit S.p.A. a rifondere a

le spese di lite che liquida in euro 441,00 per la mediazione, euro 545,00 per spese euro 5.077,00 per compenso oltre rimb forf iva e cpa, importi da rifondersi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario;

pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.; condanna Unicredit S.p.A. a rifondere a

le spese di C.t.p. per euro 2.778,88

Così deciso in Milano il 25.03.2024

Il Giudice

dott.ssa Michela Guantario

